



Allegato C)

**SCHEMA CONVENZIONE
PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEL MANEGGIO COMUNALE**

* * * * *

Rep. n. _____ del _____

L'anno duemilaventitre, il giorno _____ del mese di _____

TRA

Il Comune di Caltavuturo, codice fiscale 8700055082, che per la firma della presente Convenzione è rappresentata dal _____, dipendente di ruolo e in forza dell'Atto di G.M. n. _____ del _____, I.E., con il quale si è autorizzato lo stesso alla sottoscrizione della presente Convenzione, il cui schema è stato approvato con delibera di G.M. n. _____ del _____

E

_____, (legalmente rappresentata dal Sig. _____)
in qualità di _____, nato il _____ a _____ ed ivi residente in
Via _____ (di seguito concessionario)

si conviene quanto di seguito:

Premesso:

che il Comune ha la piena e libera proprietà e disponibilità del Maneggio Comunale di C/da Serra, riportato in Catasto Terreni nel foglio di mappa n° 19 porzione delle particelle n.ri 375 - 1313, avente una superficie di circa mq. 1.400, ricadente in Zona "F" attrezzature pubbliche ad uso pubblico" del vigente Piano Regolatore Generale; il tutto come meglio descritto nel verbale di consistenza citato in proseguo.

Art.1 (oggetto e finalità)

Il Comune concede in gestione diretta all'Associazione che accetta il "Maneggio Comunale" di C/da Serra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, come meglio risulta dal verbale di consistenza da redigersi con le modalità del successivo art. 11.

Viene concessa all'Associazione la gestione dell'impianto affinché vi vengano realizzate le attività contenute nel programma di gestione presentato dall'Associazione stessa in sede di aggiudicazione del maneggio comunale.

Art.2 (oneri a carico del Gestore)

L'Amministrazione affida in gestione all'Associazione il Maneggio Comunale e le attrezzature connesse di cui sopra nelle condizioni di stato rilevate nel verbale di consegna di cui all'art.11. L'Associazione provvede alla gestione ordinaria degli impianti e si obbliga a mantenerli in stato di efficienza, con a carico i seguenti oneri):

- 1) la custodia degli impianti e delle aree esterne;
- 2) la pulizia dell'impianto e delle aree esterne;

- 3) l'irrigazione e la cura del verde;
- 4) manutenzione ordinaria degli impianti nel loro complesso, delle aree esterne e comunque di arredo ambientale, che andasse deperito durante il periodo di gestione, per responsabilità ricadenti sull'Associazione.
- 5) Assicurazioni concernenti il maneggio.

Detti oneri sono giustificati, tenendo conto che il Maneggio comunale viene ceduto in gestione a titolo gratuito. Si precisa che nessun onere relativo alle utenze presenti graverà sul concessionario. Le spese per eventuali manutenzioni straordinarie sostenute dall'associazione resteranno in ogni caso a completo beneficio del Maneggio Comunale anche dopo la scadenza della Concessione senza che l'Associazione possa pretendere alcunché.

L'Associazione è obbligata a riconsegnare l'impianto alla scadenza o in caso di risoluzione della Concessione, libero da persone e/o cose ed in stato di manutenzione adeguato.

L'Associazione non può effettuare variazioni alle strutture presenti o crearne di nuove senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale, anche nel caso di piantumazioni, recinzioni vegetali, opere complementari ed accessorie, nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente, così come è vietato il cambio di destinazione, sotto pena di risarcimento dei danni e la risoluzione della Convenzione.

In ogni caso, alla fine della Convenzione, il Comune avrà diritto di pretendere la messa in ripristino a spese della Società, oppure di acquisire le nuove opere senza alcun compenso e/o rimborso. La messa in ripristino potrà essere richiesta anche nel corso della Concessione, qualora le modificazioni o le nuove opere abbiano avuto luogo senza il predetto consenso scritto.

L'Amministrazione Comunale non è tenuta ad alcun indennizzo alla Associazione per i lavori da questa effettuati a proprie spese, anche se espressamente autorizzati.

L'Associazione si impegna a garantire, permanentemente, la presenza e l'opera di tutto il personale necessario per assicurare la perfetta efficienza di impianti e di attrezzature, lo stato di perfetta manutenzione, igiene e pulizia dell'intero complesso sportivo, l'espletamento di tutte le attività necessarie per l'integrale sfruttamento e per il positivo funzionamento, così come previsto nel Programma di gestione presentato in sede di gara.

Il personale dovrà essere dotato dei titoli e delle qualificazioni necessarie per l'espletamento delle attività affidategli.

L'Associazione si obbliga a richiedere, a cura e spese proprie, tutte le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta, i pareri prescritti per l'esercizio delle attività da svolgere.

Sono a carico dell'associazione l'acquisto dei materiali di consumo necessari a garantire la perfetta e permanente efficienza e fruibilità dell'area adibita a maneggio.

Art.3 (Oneri a carico dell'Amministrazione Comunale)

Restano a carico del Comune, le spese per le manutenzioni straordinarie di notevole entità, come le eventuali sostituzioni e/o rimozione di strutture e impianti, nuove installazioni, etc., che saranno realizzate direttamente dal Comune, qualora questi lo ritenga opportuno.

Il Comune deciderà a suo insindacabile giudizio, senza che l'Associazione possa vantare alcuna pretesa in merito.

L'Associazione potrà inoltre dotare gli impianti di arredi e/o attrezzature in aggiunta a quelle rilevate nel verbale di consistenza; in questo caso l'Associazione dovrà essere espressamente autorizzata dal Comune ed ogni onere diretto o indiretto farà carico per intero all'Associazione.

Art.4 (Gestione Economica)

L'Associazione si fa obbligo a non richiedere ticket sia per l'attività di maneggio, sia per altre iniziative attinenti all'attività equestre, sia per l'attività di stallaggio che comporta ricovero di animali, permanente o temporaneo, di proprietà del titolare o di terzi.

Eventuali applicazione di tariffe, (purché le stesse vengano applicate senza nessun tipo di discriminazione nei confronti degli utenti), dovranno essere comunicate all'Amministrazione comunale entro 30 giorni dalla firma della Concessione in gestione del Maneggio comunale; qualora non si provveda a detta comunicazione, si potrà procedere alla rescissione della Concessione ed a nuovo affidamento della gestione.

Art.5 (Controlli e verifiche)

Il Comune si riserva la facoltà di esperire controlli e verifiche all'interno dell'area di maneggio, nonché di controllare la corretta applicazione di quanto previsto al precedente articolo.

Il Comune potrà inoltre chiedere chiarimenti ed imporre di adempiere agli obblighi derivanti dal presente atto.

Vista la tipologia di struttura e la possibile presenza di animali, il gestore assicura la sua presenza durante i sopralluoghi effettuati dal personale comunale.

Qualora gli accertamenti effettuati evidenzino la mancata esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria, l'Amministrazione inviterà l'Associazione ad eseguire le stesse, assegnandole un tempo congruo per la loro esecuzione.

L'Associazione è tenuta a segnalare all'Amministrazione le riparazioni, sostituzioni, integrazioni di competenza di quest'ultimo necessarie alla rimessa in sicurezza degli impianti, in difetto di che resta esclusa la responsabilità dell'Amministrazione Comunale per eventuali danni a persone e cose.

Art.6 (Fruibilità degli impianti da società diverse)

L'associazione non è tenuta a far usufruire gli impianti ad altre Associazioni che ne facciano richiesta.

Qualora l'associazione intendesse consentire ad altri soggetti l'utilizzo dell'impianto, ne rimarrà comunque integralmente responsabile ai sensi del successivo art.13.

Art.7 (Fruibilità degli impianti dall'Amministrazione Comunale)

L'Associazione è tenuta a supportare e supervisionare gratuitamente eventuali manifestazioni sportive, culturali, ricreative e sociali promosse dal Comune ed altri soggetti istituzionali, purché siano garantite le condizioni di sicurezza inerenti le particolari attività e la presenza di animali.

Per le suddette iniziative dovrà essere data comunicazione all'Associazione almeno 20 (venti) giorni prima del loro svolgimento, per cui verrà sottoscritto apposito Protocollo d'intesa tra le parti.

Con le stesse modalità verrà disciplinata la Concessione dell'impianto per eventuali attività delle scuole.

Il personale dell'Associazione provvederà in ogni caso alla pulizia dell'impianto previo accordo tra le parti.

Art.8 (Sviluppo turistico)

L'Associazione comunque si impegna a fornire la massima collaborazione ad altre società e/o privati, per il consolidamento della crescita del settore turistico locale. Rientrano in tali collaborazioni, sia l'organizzazione di manifestazioni il cui fine primario sia lo sviluppo del Turismo, sia la promozione di attività equestri per turisti.

Art.9 (Manifestazioni di carattere non sportivo)

Nel caso in cui l'Associazione direttamente o attraverso un soggetto terzo, intenda promuovere od organizzare negli impianti manifestazioni a carattere non espressamente sportivo (o comunque diverse dalla destinazione specifica dell'impianto) dovrà presentare di volta in volta specifica richiesta di

autorizzazione al Comune che potrà o meno concederla tenuto conto della sola salvaguardia degli impianti e di eventuali vincoli regolamentari.

Art.10 (Promozione ed incentivazione sportiva)

L'Associazione si impegna ad avvicinare i cittadini allo sport equestre con tutte quelle iniziative che potranno essere prese per il perseguimento dello scopo statutario, in accordo anche con il Comune, per la massima promozione ed incentivazione nel territorio comunale, sia delle discipline sportive che dell'associazionismo in generale.

L'Associazione a tal proposito, si impegna a realizzare le attività dichiarate in sede di gara nel programma di gestione.

Art.11 (Verbale di consistenza)

Successivamente alla stipula della Convenzione per la gestione dell'impianto, verrà redatto a cura del Comune, un Verbale di consistenza, in contraddittorio con l'Associazione, dei beni mobili ed immobili di proprietà comunale e da consegnarsi a detta Associazione.

Detto Verbale dovrà essere redatto in duplice copia di cui una da consegnarsi all'Associazione ed una da conservare agli atti del Comune.

I beni mobili ed immobili consegnati e risultanti dal verbale dovranno essere riconsegnati alla scadenza della Concessione nel loro stato originario, considerato il normale deterioramento d'uso e comunque in stato di buon funzionamento.

Art.12 (Durata, rinnovo e revoca)

La durata della concessione decorre dalla data di sottoscrizione della Convenzione per la durata massima di un anno.

Il Comune si riserva comunque la facoltà di revocare in ogni momento l'affidamento, con avviso scritto e notificato almeno trenta giorni prima all'Associazione, in caso di inadempienza da parte di quest'ultima agli obblighi derivanti dalla stessa, fatte salve tutte le azioni di legge al fine di ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti.

Allo stesso modo il Comune potrà procedere alla revoca immediata per sopravvenute e motivate ragioni di interesse pubblico, senza che l'Associazione possa vantare alcun diritto, anche di carattere economico, o chiedere il risarcimento di danni, tenuto conto che l'area in questione è inserita nel Piano di Protezione Civile come "area di accoglienza", giusto Piano approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 26/10/2012.

Resta salvo il diritto di recesso dell'Associazione esercitabile con comunicazione scritta da far pervenire, al protocollo del Comune almeno sessanta giorni prima.

Art.13 (Responsabilità)

L'affidatario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento del Maneggio, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.

L'Associazione solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Essa, inoltre, è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi l'Amministrazione da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della gestione.

L'Associazione in particolare:

- a) risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti agli impianti ed alle attrezzature per colpa propria o di soggetti e persone da essa ammesse; in proposito l'associazione potrà opportunamente munirsi di polizza incendio per la copertura dei suddetti rischi, ivi compresi i rischi per danni in conseguenza di atti vandalici.
- b) esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per l'uso improprio degli impianti stessi, ancorché non deteriorati o manomessi;

c) in caso di alterazione o manomissione degli impianti in modo volontario o fortuito esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale per i danni eventualmente provocati a persone o cose. L'Associazione per lo svolgimento delle attività provvederà alla stipula di polizza assicurativa per danni e infortuni contro terzi che dovrà essere prodotta prima della sottoscrizione della presente Convenzione.

Art.14 (divieto di sub Concessione)

E' tassativamente fatto divieto al gestore sublocare la struttura o parti di essa.

Art.15 (spese)

Tutte le spese relative alla presente Convenzione, nessuna esclusa ed ivi comprese quelle per la eventuale registrazione della Convenzione, sono a carico dell'Associazione.

Art.16 (Trattamento dati personali)

Il Comune, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., informa l'Associazione che tratterà i dati, contenuti nella presente Convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art.17 (Clausola di manleva)

L'Associazione si obbliga a tenere sollevato ed indenne il Comune di Caltavuturo ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle imprese di noleggio o fornitura che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione della concessione medesima.

Art.18 (Rispetto della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza)

L'Associazione si obbliga a tenere sollevato ed indenne il Comune di Caltavuturo da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da mancata applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza pubblica, con particolare, ma non esclusivo riferimento, a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. L'Associazione, inoltre, si obbliga a presentare al comune tutta la documentazione necessaria in materia di sicurezza e di tutela della salute, obbligandosi a segnalare al Comune eventuali mancanze o necessità di interventi in relazione alle strutture concesse con il presente atto. L'Associazione si impegna a portare a conoscenza dei soggetti terzi il contenuto delle presenti disposizioni e dà atto che nessuna contestazione potrà essere rivolta al Comune, anche a titolo di risarcimento danni, in caso di mancato rispetto delle disposizioni in questione, assumendo pertanto ogni responsabilità in merito anche nei confronti dei soggetti terzi.

Art. 20 (Norme di rinvio)

Per ogni altra disposizione e per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rimanda alle leggi in materia e ai regolamenti comunali e allo statuto vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Caltavuturo _____

Per l'Associazione

Per il Comune di Caltavuturo